

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 1999, n. 482.

Usi civici, comune di Tarquinia. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo in favore delle ditte Amantini Maria Antonietta ed altri Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 1999, n. 486.

Usi civici, università agraria di Galliciano nel Lazio. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo in favore della ditta Betti Alessandro Pag. 28

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 1999, n. 629.

Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Ribs S.p.a. per la collaborazione allo sviluppo nel settore agro-industriale della Regione Lazio Pag. 29

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 1999, n. 633.

Istituzione dell'albo regionale delle associazioni di cittadini nativi di altre regioni d'Italia presenti nel territorio laziale art. 3 legge regionale 10 novembre 1998, n. 49 Pag. 31

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 1999, n. 701

Comune di Roma. Variante al PRG per la rettifica del limite tra il nucleo di zona «O» n. 51, Infernetto, ed il comprensorio convenzionato E1 «riserva verde». Delibera del consiglio comunale n. 219 del 15 novembre 1996 Pag. 32

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 1999, n. 716.

D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, art. 3: Indirizzi di programmazione e criteri generali per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche Pag. 33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 1999, n. 717.

Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46. Determinazione indennità organi aziende diritto allo studio universitario, ADISU Pag. 36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 1999, n. 882.

Individuazione del periodo di massimo rischio di incendi boschivi per l'anno 1999 e conseguente dichiarazione dello stato di grave pericolosità Pag. 38

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 1999, n. 1200.

Ricerca denominata «Analisi dei parametri morfologico-ambientali che presidono alla costituzione delle città, ipotesi per la valorizzazione dei quartieri storici e proposte per un nuovo rinascimento dell'architettura tradizionale». Legge regionale 18 maggio 1998, n. 15, art. 78. Costituzione e attivazione commissione di lavoro Pag. 40

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 1999, n. 1375.

Decreto Presidente della Repubblica n. 470/82: Individuazione delle zone idonee alla balneazione per la stagione 1999 Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1998, n. 2290.

Comune di Sermoneta. Realizzazione rete fognante mista a servizio del centro storico del comune di Sermoneta e delle località Pontenuovo e Monticchio. Determinazione indennità di esproprio Pag. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 319.

Sostituzione dei rappresentanti dell'Automobil Club Roma (ACI), dell'Unione autoscuole studi consulenza automobilistica (UNASCA), del Ministero delle finanze e del Ministero dei trasporti e della navigazione, nella commissione d'esame per l'accertamento del requisito di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 322.

Comune di Montalto di Castro (Viterbo). Variante al vigente P.R.G. relativa a interventi per la crescita delle strutture ricettive per il Giubileo del 2000. Legge regionale 3 giugno 1997 n. 20 Pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 1999, n. 425.

Legge regionale n. 32/98, art. 4. Approvazione nuovo schema unico di programma del corso di formazione micologica in sostituzione dello schema approvato con D.P.G.R. n. 2301/98 Pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 1999, n. 433.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale a r.l. Serviplus con sede in Roma Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999, n. 435.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale a r.l. Il Cammino con sede in Latina (F. 243) Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999, n. 440.

Approvazione ed adozione ex art. 27 della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni dell'accordo di programma stipulato in data 24 settembre 1998, per la realizzazione del progetto «Programma di riqualificazione urbana Pigneto» nel comune di Roma, in variante allo strumento urbanistico comunale Pag. 55

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 MAR. 1999

ADDI' 2 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
CONRADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO / GUASCO / MARRONI / META /

DELIBERAZIONE N° 882

OGGETTO: Individuazione del periodo di massimo rischio di incendi boschivi per l'anno 1999 e conseguente dichiarazione dello stato di grave pericolosità.



oggetto: Individuazione del periodo di massimo rischio di incendi boschivi per l'anno 1999 e conseguente dichiarazione dello stato di grave pericolosità.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

VISTA la L.R. 4 febbraio 1974, n. 5 ed il relativo regolamento 27 marzo 1975, n. 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dello smaltimento dei rifiuti;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142, che stabilisce il nuovo ordinamento delle autonomie locali;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, che disciplina il servizio di protezione civile, e segnatamente gli artt. 12, 13 e 15;

VISTA la Legge 8 agosto 1995, n. 339, di conversione del Decreto Legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale;

VISTA la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 che istituisce le strutture regionali e ne definisce le competenze in materia di utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;

VISTA la D.G.R. del 4.2.1997 n. 333, con la quale è stata varata una parziale riorganizzazione delle strutture regionali accorpando la competenza sulla prevenzione e lotta agli incendi boschivi al Settore Protezione Civile;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, che regola la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio;

VISTA la deliberazione consiliare 15 giugno 1988, n. 669, che fissa i criteri e gli obiettivi dell'attività regionale anticendi boschivi, ribaditi anche nella successiva deliberazione 31 maggio 1989, n. 925;

VISTO il D.Lgs.vo 31.3.1996, n. 112 che inquadra la lotta agli incendi boschivi nella materia della Protezione Civile;

CONSIDERATO che, sulla base delle rilevazioni operate dal Dipartimento della Protezione Civile (Ufficio previsione e Prevenzione - Servizio Rischio incendi boschivi) come dal Ministero delle Risorse Agricole, alimentari e forestali nonché dal Coordinamento regionale C.F.S. il periodo di maggiore frequenza degli incendi boschivi e quindi di maggior rischio nel territorio del Lazio risulta essere quello compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre;

RILEVATO che il fenomeno degli incendi boschivi manifesta un incremento nel numero dei fenomeni e nelle conseguenze anche in altri periodi dell'anno solare che corrispondono ad una più intensa, ancorché occasionale, antropizzazione ed utilizzazione delle zone boscate, in concomitanza delle quali occorre estendere le cautele e le prescrizioni valide per il periodo di grave pericolosità e predisporre uno stato di particolare "allerta" delle strutture operative;

PRESO ATTO della peculiarità dei diversi ambienti naturali regionali, in conseguenza dei quali possono determinarsi situazioni specifiche di emergenza, per fronteggiare le quali può rendersi necessaria l'adozione di provvedimenti più restrittivi od estensibili ad altri periodi dell'anno;

CONSIDERATO che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere una delle principali cause della diffusione degli incendi nel Lazio;

all'unanimità

DELIBERA

1. di dichiarare per l'anno 1999 lo stato di "Grave Pericolosità" per rischio di incendi boschivi sul territorio del Lazio nel periodo tra il 1° luglio ed il 30 settembre;
2. di dichiarare lo stato di "Allerta" nei periodi individuati nelle prescrizioni che seguono;
3. di vietare i comportamenti individuati nelle prescrizioni che seguono per tutto il periodo di "Grave Pericolosità" e durante quelli di "Allerta";
4. di autorizzare le autorità locali competenti a dare la massima pubblicità a quanto prescritto e stabilito nella presente deliberazione mediante la pubblica affissione, anche per estratto, su idonei manifesti, nonché ricorrendo ai locali mezzi di comunicazione ed a ribadire, con proprie ordinanze, obblighi e divieti in essa contenuti;
5. di autorizzare le autorità locali competenti altresì, qualora lo ritengano opportuno, per motivi urgenti e contingibili e sentito il competente coordinamento provinciale del C.F.S. ad estendere temporaneamente l'applicazione delle stesse prescrizioni od a dettare norme più restrittive;

6. di impartire le seguenti prescrizioni:

6.1. PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA'.

6.1.1. DETERMINAZIONE.

Per l'anno 1999, il periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi, nella Regione Lazio, è individuato, per ogni effetto, dal 1° luglio al 30 settembre.

6.1.2. PRESCRIZIONI E DIVIETI.

Nel periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi è vietato, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato od immediato di incendio.

A questo fine, in attuazione della L.R. 2.5.95, n. 17, art. 38 comma 1 per "abbruciamenti per intervento di previsione anticendio autorizzato" si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata domanda al Comando della Stazione C.F.S. competente per territorio la quale non abbia espressamente e formalmente opposto un rifiuto entro cinque giorni.

Entro il medesimo termine di cinque giorni, l'autorizzazione può essere concessa esplicitamente, ma con l'aggiunta di prescrizioni ulteriori e con la modifica di taluni dei parametri proposti.

Mentre la disciplina di cui al citato comma 1 dell'art. 38 vige dal 1° marzo al 30 novembre, la deroga prevista dal comma 2 è subordinata alla medesima autorizzazione per il periodo di massima pericolosità e cioè dal 1° luglio al 30 settembre, al fine di prevenire la perdita del controllo di operazioni di abbruciamento.

Nella domanda, che dovrà essere presentata con modalità che garantisca la certezza della data, dovranno essere specificati:

- a) generalità dell'esecutore e/o del responsabile dell'operazione di abbruciamento il quale assume le responsabilità civili ed al quale verranno riferite quelle penali per eventuali incendi che si dovessero verificare a causa di omissioni o di irregolarità compiute prima, durante e dopo l'abbruciamento medesimo;
- b) ubicazione del terreno sul quale l'abbruciamento avrà luogo;
- c) data, ora di inizio e presunta ora del termine;

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



- d) numero e nominativi delle persone impiegate nell'operazione;
- e) prescrizioni tecniche (disposte dall'Autorità forestale o proposte dall'esecutore e/o del responsabile dell'operazione di abbruciamento) da attuare per evitare il rischio di propagazione di incendi, come:
- f) perimetrazioni del terreno con solchi di aratro di varia larghezza;
- g) procedere per Settori e controvento;
eventuale disponibilità di acqua e/o di attrezzatura antincendio;
- h) altri eventuali interventi preventivi disposti a seconda dei casi specifici;
- i) assoggettamento ad eventuali motivi ostativi all'esecuzione dell'operazione, quali, ad esempio, la contingente presenza di forte vento.

Sono escluse dal divieto le operazioni connesse alla gestione colturale ed economica dei fondi destinati alla produzione frutticola di impianti anche arborei.

Nel periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi, le autorità forestali possono inoltre disporre motivatamente la sospensione od il rinvio delle operazioni di abbruciamento.

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

1. perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10 se adiacenti linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:
 - a) terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - b) terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
 - c) terreni incolti.
2. ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
3. ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, FS, Amministrazioni Provinciali e Comunali, ecc) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;
4. graduale conversione e fustata della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade, per una fascia di almeno 10-20 metri di profondità (in quanto la forma di governo a fustata diminuisce il rischio di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo).

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

I Sindaci e le Autorità Locali, ciascuno nei territori e negli ambiti di rispettiva competenza, anche nella loro qualità di Autorità Locali di protezione civile, ai sensi dell'art. 15 Legge 24 febbraio 1992, n. 1992, n. 225, sono tenuti a fare osservare gli obblighi ed a far rispettare i divieti sopra elencati, in quanto legalmente disposti dall'autorità competente.

Le Province verificano le azioni intraprese degli Enti Locali per assicurare il rispetto di quanto disposto, promuovendo e coordinando le attività più opportune per realizzare una efficace prevenzione del rischio di incendi boschivi (artt. 14 e 15 Legge 8 giugno 1990, n. 142). Inoltre, per quanto di competenza coordinano, nel corso dell'anno, le azioni delle Associazioni di volontariato di protezione civile,

promuovendo, se del caso corsi di aggiornamento e di specializzazione nel Settore dell'Antincendio Boschivo.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Per le trasgressioni ai divieti di cui sopra, saranno applicate, oltre ai provvedimenti di natura penale, ove riscontrabili, le sanzioni previste dagli art. 10 e 11 della Legge 1° marzo 1975, n. 47, come modificata dalla Legge 4 agosto 1984, n. 424.

Le autorità Locali competenti danno la massima pubblicità a quanto sopra prescritto e stabilito mediante la pubblica affissione, anche ricorrendo ai locali mezzi di comunicazione e possono ribadire, con proprie ordinanze, obblighi e divieti in essa contenuti; possono altresì, qualora lo ritengano opportuno, per motivi urgenti e contingibili e sentito il Coordinamento Provinciale del C.F.S. estendere temporaneamente l'applicazione delle stesse prescrizioni o dettare norme più restrittive.

5.2 PERIODI DI ALLERTA.

6.2.1. PREVISIONE.

Oltre al periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi, nella Regione Lazio, sono previsti altri periodi nei quali è necessario che tutti gli Enti e le strutture competenti vigilino con particolare allerta in quanto si verificano alcune tra le condizioni che determinano i fattori di rischio di incendi boschivi, tali periodi verranno indicati nei piani annuali antincendio.

6.2.2. PRESCRIZIONI E DIVIETI.

In detti periodi di vigilanza da parte degli Enti Locali e del C.F.S. viene intensificata, inoltre, valutate le condizioni meteorologiche, gli Enti Locali possono altresì, qualora lo ritengano opportuno, per motivi urgenti e contingibili e sentito il Coordinamento Provinciale del C.F.S. estendere temporaneamente l'applicazione delle stesse prescrizioni indicate per il periodo di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi o dettare norme restrittive.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 comma 32;

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino della Regione Lazio.

La pubblicazione verrà ripetuta in concomitanza con quella del Piano annuale degli interventi per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi per l'anno in corso.

IL PRESIDENTE: **Itto PIETRO BADALONI**
IL SEGRETARIO: **Dott. SAVERIO GUCCIONE**



17 MAR. 1999